REGOLAMENTO ATTUAZIONE STATUTO

Ultima modifica 20/12/2024

Parte I - Norme di comportamento relative agli iscritti e ai dirigenti	Articoli
Capitolo I - Iscrizione e tesseramento	1-4
Capitolo II - Le incompatibilità funzionali	5-13
Capitolo III - Le designazioni dei rappresentanti Cisl	14-17
Parte II - Norme generali sul funzionamento degli organismi dirigenti	
Capitolo IV - Validità delle sedute e votazioni	18-21
Capitolo V - Dimissioni dagli organismi	22
Capitolo VI - Modalità di svolgimento delle riunioni	23-24
Capitolo VII – Il Collegio dei Probiviri (Omissis)	25-34
Parte III - Norme sugli organismi dell'Unione Sindacale Territoriale	
Capitolo VIII - Il Congresso	35-37
Capitolo IX - Il Consiglio generale	38-49
Capitolo X - Il Comitato esecutivo	50-52
Parte IV - Le articolazioni dell'Unione Sindacale Territoriale	
Capitolo XI - L'Unione Sindacale regionale, le Unioni Sindacali territoriali e le Federazioni Sindacali Territoriali	53-54
Capitolo XII - Poteri e funzioni delle strutture	55-58
Capitolo XIII - Gli Enti, le Associazioni e le Società della Cisl	59
Parte V - Norme sulla gestione delle risorse e del patrimonio	
Capitolo XIV - Responsabilità e competenze	60-61
Capitolo XV - Bilanci	62
Parte VI - Attività ispettive	
Capitolo XVI – Ispezioni	63-64
Parte VII – Adeguamenti statutari e regolamentari	
Capitolo XVII – Obblighi e adeguamenti	65-67

CISL

PARTE I
NORME DI COMPORTAMENTO RELATIVE AGLI ISCRITTI E AI DIRIGENTI

Capitolo I – Iscrizione e Tesseramento

Articolo 1

La domanda di iscrizione alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (da qui in poi CISL) deve essere sottoscritta dall'interessato ed indirizzata alla Segreteriadel Sindacato Territoriale di Federazione di Categoriacompetente.
Qualora fossero noti orientamenti o comportamenti dell'aspirante socio che contrastano con le finalità e le regole contenute nello Statuto Confederale, la Segreteriadel Sindacato Territoriale può respingere la domanda di iscrizione, dandone comunicazione all'interessato.
Contro la delibera di non accettazione della domanda, l'aspirante socio, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione, può ricorrere alla Segreteria Generale della Federazione Nazionale di Categoria, che decide, in via definitiva entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso.

Articolo 2

L'iscrizione alla CISL va fatta alla Categoria lavorativa di appartenenza e nel territorio in cui si svolge la propria attività. In caso di più attività nell'arco dell'anno, vale la scelta individuale dell'iscritto/a.
I lavoratori e le lavoratrici in quiescenza si iscrivono allaCategoria dei pensionati.
Laddove le/gli stesse/i dovessero continuare a svolgere una attivitàproduttiva–si iscrivono nella nuova Categoria delle/dei lavoratrici/lavoratori attivi di appartenenza.
Le/i lavoratrici/lavoratori dipendenti delle strutture confederali della CISL possono iscriversi in qualsiasi categoria nel territorio di competenza, purché non abbiano un incarico elettivo in una Federazione poiché, in tal caso, dovranno iscriversi alla Federazione in cui esercitano il mandato.
Le/ I dirigenti in aspettativa non retribuita o in aspettativa retribuita possono scegliere a quale Federazione di Categoria iscriversi con riferimento all'art.31 L. 300/70 e all'art. 3 D.Lgs 564/96.
Le Federazioni ed i Servizi dovranno realizzare strumenti idonei, anche informatici, per garantire la continuità associativa.
A tale fine il programma per la gestione on–line delle iscritte e degli iscritti, predisposto dalla Confederazione, costituisce l'unico programma di anagrafe obbligatorio per tutte le strutture CISL e dovrà consentire la implementazione dell'Anagrafe Nazionale Unicacontenente i dati delle Federazioni e dei servizi.
Il completamento dell'Anagrafe Unica e la suaintegrazione con il sistema dei servizi consentiranno di realizzare, altresì, d'intesa con le Federazioni Nazionali, progetti comuni per il Proselitismo.

Articolo 3

L'iscrizione alla CISL decorre, a tutti gli effetti, dalla data di presentazione della domanda e dei versamenti dei relativi contributi.
Alla/All'iscritta/o sarà consegnata la tessera card di iscrizione dell'anno in corso.
All'inizio di ciascun anno e comune entro il 30 aprile pergli iscritti in essere al 31 dicembre dell'anno precedente e che non siano cessati alla data della distribuzione delletessere, va confermata l'iscrizioneper l'anno in corso.

Articolo 4

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Confederale le/i socie/iespulse/i dall'Organizzazione devono, per essere riammesse/i, inoltrare domanda di iscrizione al Comitato Direttivo/Consiglio Generale del Sindacato Territoriale di Categoria di appartenenza.
La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Comitato Direttivo/ConsiglioGenerale medesimo e ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Consiglio Generale della corrispondenteUnione Sindacale Territoriale.
Le/I socie/i espulse/i dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato direttivo/Consiglio generale della Federazione di categoria a cui erano iscritte/i al momento dell'espulsione.
La ratifica della struttura (orizzontale o verticale) avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.

CAPITOLO II – LE INCOMPATIBILITA' FUNZIONALI

Articolo 5

Al fine di dare piena attuazione ai principi contenuti negli articoli 2 e 3 dello Statuto Confederale, prevenire ed evitare situazioni di sovrapposizione di ruoli e funzioni, sono stabilite le seguenti "incompatibilità funzionali":

a) Incarichi di Governo, Giunta Regionale, provinciale, Associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili comunque denominati;
b) Candidature alla carica di Sindaco, Presidente della Regione e alle Assemblee Legislative Nazionali, Regionali, provinciali, Associazioni di comuni, consorzio intercomunale e comunali. Per i livelli istituzionali sub-comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche Sindacali saranno definiti nel presente Regolamento;
c) Incarichi esecutivi e direttivi Nazionali, Regionali, provinciali, Associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominati in partiti, movimenti e formazioni politiche, Associazioni che svolgono attività interferenti con quella Sindacale.

Restano valide tutte le altre incompatibilità previste dal presente Regolamento, nonché le competenze a deliberarle stabilite dal Regolamento stesso.

Articolo 6

Ai fini della corretta applicazione dello Statuto si intende per incompatibilità la condizione dell'appartenente ad organismi che, per aver assunto qualsiasi degli incarichi indicati dagli articoli 18 dello Statuto Confederale e 7, 8, 9 del presente Regolamento, viene a trovarsi in contrasto con le finalità istituzionali proprie della CISL.
Tale situazione può essere rappresentata da qualsiasi iscritta/o mediante ricorso al Collegio dei probiviri che decide ai sensi della procedura ordinaria stabilita dall'articolo 26 del Regolamento di attuazione Confederale.

Articolo 7

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico di Segreteria le cariche di:

a) componente della Segreteria confederale;
b) Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o delle USR-USI;
c) componente delle Segreterie di USR-USI con più di due territori;
d) Segretaria/o generale e Segretaria/o generale aggiunta/o di UST;
e) componente di Segreteria di UST;
f) componente delle Segreterie delle Federazioni nazionali di categoria di prima e seconda affiliazione.

*Con **decorrenza dal XVIII Congresso**, per il periodo equivalente ad un mandato, non sono incompatibili gli incarichi di Segreteria di prima affiliazione con gli incarichi di Segreteria di seconda affiliazione, per le Federazioni di categoria che realizzano o che hanno realizzato la pluricomposizione.*

Sono incompatibili con incarichi di componente di Segreteria confederale ad ogni livello le cariche di:

1. componente delle Segreterie di categoria regionale- interregionale di prima e seconda affiliazione con più di 6 mila iscritte/i;
2. componente di Segreteria di categoria territoriale di prima e seconda affiliazione con più di mille iscritte/i.

Le Federazioni nazionali di categoria nei rispettivi Regolamenti possono ampliare i livelli di incompatibilità funzionali interne alla propria categoria.

Articolo 8

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento e, in particolare, delle norme sull'incompatibilità di cui il successivo art.9 vengono di seguito definiti gli Enti, Associazioni, Società collaterali alla CISL.
Sono enti collaterali alla CISL quelli promossi dalla stessa organizzazione ed i cui organismi Dirigenti sono direttamente o indirettamente eletti o designati dalla CISL (INAS).
Sono Associazioni collaterali alla CISL (SICET, FAMIGLIA IN RETE) le Associazioni le cui quote associative sono in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di categoria, della USR e delle UST e le Associazioni formalmente promosse dalla CISL nella fase costituente anche unitariamente ad altre Organizzazioni e/o Associazioni, pur se destinate ad associare liberamente singoli aderenti nello sviluppo della normale vita associativa.
Sono equiparate agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento le Associazioni costituite assiemealle altre Organizzazioni Sindacali Confederali e/o in forma paritetica con le Associazioni dei datori di lavoro per la gestione dei

contenuti di specifici accordi sindacali che li prevedano nonché le associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM – ISCOS – ANOLF – ANTEAS).
Sono società collaterali alla CISL le Società di capitale le cui quote di proprietà siano in maggioranza di proprietà della CISL, delle Federazioni di Categoria, della USR o delle UST, finalizzate alla gestione delle proprietà immobiliare dell'Organizzazione, di servizi o di altre funzioni connesse ai fini primari dell'Organizzazione.
Rientrano nelle Società collaterali alla CISL anche le Cooperative costituite per i fini di cui al precedente comma su iniziativa dell'Organizzazione le/i cui socie/i siano a maggioranza dei 4/5, Dirigenti dell'Organizzazione.
Sono da considerare agli effetti del presente Regolamento anche le Associazioni che hanno stipulati patti di adesione collettiva alla CISL come previsto dalle norme statuarie e/o regolamentari.

Articolo 9

Sono inoltre incompatibili gli incarichi di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o, e di componente di Segreteria con:

a) gli incarichi in organismi esecutivi, direttivi e di controllo nonché di legale rappresentante titolare o supplente di Enti, Associazioni o Società non collaterali alla CISL, comprese le società cooperative che svolgano attività economiche avendo alle proprie dipendenze lavoratori o soci lavoratori o collaboratori comunque denominati. Riguardo le cooperative edilizie è possibile derogare alla precitata incompatibilità nei casi in cui il Dirigente Sindacale rivesta la qualità di socio assegnatario in una cooperativa di abitazione.
b) gli incarichi di legale rappresentante titolare o supplente di enti, associazioni o società, collaterali alla CISL;
c) gli incarichi in ogni altro tipo di fondazione inclusa quella la fondazione di origine bancaria fatte salve le ipotesi di compatibilità espressamente previste dalla successiva lettera b) del presente articolo;
d) gli incarichi assunti in agenzie di viaggio, consorzi edili, cooperative, anche edilizie, agenzie di sviluppo, di incontro domanda e offerta di lavoro, CRAL, associazioni ed enti del dopolavoro.

Sono compatibili gli incarichi di Segretaria/o generale, Segretaria/o generale aggiunta/o e di componente di Segreteria delle strutture di categoria con:

a) gli incarichi in enti di origine contrattuale, ivi compresi gli enti bilaterali, e in enti o società pubbliche dove sia previsto per legge la presenza di una rappresentanza sindacale;
b) gli incarichi assunti nelle giunte delle camere di commercio e nelle fondazioni con finalità culturali, sociali e benefiche;
c) gli incarichi assunti in seno a comitati consultivi e comitati di indirizzo e vigilanza di enti e gli incarichi assunti all'interno di associazioni di volontariato collaterali alla CISL.

L'assunzione di incarichi in associazioni di volontariato non collaterali alla CISL, Forum del Terzo settore ed altre forme associative diverse da quelle contemplate nel precedente comma, deve esser preceduta dal giudizio di non conflittualità con le finalità della CISL espresso dal Consiglio generale ai sensi dell'articolo 10 del presente Regolamento.
Con riferimento alle ipotesi di compatibilità stabilite dal presente articolo, è consentito cumulare un solo incarico oltre quello di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di segreteria di struttura confederale o categoriale.

Articolo 10

In presenza di specifico e motivato ricorso la Segreteria della UST, sottopone al giudizio politico del Consiglio Generale della UST l'identificazione delle Associazioni che si pongono in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL.
Il Consiglio generale confederale indicherà, a maggioranza dei 2/3 dei votanti, i casi di incompatibilità in materia.

Articolo 11

Chi viene eletta/o a cariche sindacali tra loro incompatibili deve optare per una sola con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'elezione a quella successiva, pena la decadenza di quest'ultima.
Fermo restando la disciplina delle incompatibilità a norma dello Statuto e del presente Regolamento, ove la/il dirigente abbia assunto incarichi in Associazioni le cui attività siano state dichiarate in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, deve optare per una sola carica. **Tale opzione** deve avvenire con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla delibera del Consiglio Generale, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Il Comitato Esecutivo della UST è competente a deliberare circa i vincoli di incompatibilità previsti dall'articolo 5 del presente Regolamento in ordine alle candidature per la elezione nelle assemblee elettive o consigli dei livelli istituzionali sub-comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili, comunque denominati.

Chi viene eletto o assuma incarichi di cui all'art.9 dello Statuto e precedente art. 5 lettere a e c del presente Regolamento deve esercitare l'opzione con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dalla elezione, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Fino all'esercizio dell'opzione il dirigente può svolgere solo funzioni di ordinaria amministrazione.
La/Il dirigente sindacale che incorra in uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 9 del presente Regolamento deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta da comunicarsi entro 15 giorni dall'assunzione del nuovo incarico pena la decadenza dalla carica sindacale.

La/Il candidata/o alle cariche istituzionali di cui al precedente art. 5 – lettera *b* del presente Regolamento, decade da quelle sindacali eventualmente ricoperte.
Fuori dai casi espressamente disciplinati dallo Statuto e presente Regolamento, le/i Dirigenti che abbiano assunto incarichi senza l'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art.18 dello Statuto Confederale decadono dalle cariche Sindacali.
Le/I socie/soci dimissionarie/i o decadute/i ai sensi del citato art. 18 dello Statuto e Confederale dall'art.5 del presente Regolamento possono essere rieletti a cariche Sindacali alla scadenza dei periodi di tempo appresso indicati:

a. Dopo 1 anno dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello non superiore a quello Territoriale;
b. Dopo 2 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato a livello Regionale.
c. Dopo 3 anni dalla candidatura o dalla cessazione del mandato se questo è stato esercitato ad un livello superiore al Regionale.

Articolo 12

Il raggiungimento del 65º anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello di Federazione e Confederazione.
Le/I componenti delle Segreterie di Categorie e dei livelli confederali possono mantenere la carica sino al 65º anno di età a condizione che non siano titolari di pensione.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano alle cariche di Segreterie nella Federazione Nazionale Pensionati a tuti i livelli.
Le decadenze, e presente regolamento, operano automaticamente e le iniziative per la sostituzione delle/i dirigenti decadute/i vanno assunte dalle Segreterie competenti per territorio entro il termine di 30 giorni dall'accertamento della decadenza.
A tal fine le Segreterie competenti comunicano tempestivamente all'interessata/o l'avvenuta decadenza, diffidandolo dal compiere atti in nome e per conto della CISL.
Spetta alle Segreterie Regionali il controllo circa il corretto adempimento di quanto stabilito nei commi precedenti nonché il potere di sostituirsi temporaneamente alle Segreterie inadempienti, negligenti o tardive, sino a completa ricostituzione dell'organismo decaduto, da regolarizzarsi entro 60 giorni dall'avvenuta decadenza.
Spetta altresì alla Segreteria Regionale Confederale il compito di provvedere agli adempimenti di cui al comma 5 del presente articolo nel caso di decadenza del Segretario Generale della Unione Sindacale Territoriale.

Articolo 13

Ai fini dell'applicazione dell'art.17 comma 1 dello Statuto Confederale, in riferimento al periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica, specificatamente di Segretaria/o Generale, Segretaria/o Generale Aggiunta/o e componente di Segreteria, si stabilisce che:

a. per i Segretari Generali e aggiunti USR/UST, di Federazione di categoria, Regionale e Territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e Confederale, il periodo massimo è di tre mandati (12 anni);

La/Il Dirigente Sindacale, a qualsiasi livello di Federazione e Confederale, non può cumulare cariche nella stessa segreteria, ancorché in ruoli diversi, per un periodo superiore a 5 mandati anche non continuativi.
Il limite di 5 mandati deve intendersi anche per i Dirigenti che cumulano incarichi di Segreteria nell'articolazione di primo e secondo affiliazione di una Federazione di Categoria pluricomposta.
La/Il Dirigente che ha ricoperto il ruolo di Segretaria/o Generale a qualsiasi livello Confederale o di Federazione, non potrà essere rieletto nella stessa segreteria con ruolo diverso.
Analogamente, ai fini dell'applicazione dell'art. 14 comma 2 dello Statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di componente del Collegio dei Probiviri e di componente del Collegio dei Sindaci è di 3 mandati (12

anni).

CAPITOLO III - LE DESIGNAZIONI DEI RAPPRESENTANTI CISL

Articolo 14

Il Comitato Esecutivo della UST è competente a designare i rappresentanti dell'Organizzazione in Enti, Associazioni, e/o Società esterne all'Organizzazione, avuta presente la compatibilità con l'art. 9 e l'esigenza di assicurare:

a. la piena autonomia del sindacato;
b. il più alto grado di competenza eprofessionalità;
c. la massima funzionalità degli organismi sindacali.

Articolo 15

Coloro che sono investiti di rappresentanza sindacale relazionano periodicamente alla Segreteria competente in ordine alla natura dell'attività svolta; segnalano tempestivamente i problemi di interesse dell'Organizzazione Sindacale.
Le Segreterie relazioneranno al Comitato Esecutivo competente.
Il mancato adempimento di tali impegni viene segnalato dalla Segreteria al Comitato Esecutivo, anche ai fini dell'eventuale revoca del mandato.

Articolo 16

Le designazioni delle/dei rappresentanti, di cui all'articolo 14 del presente Regolamento, sono di competenza del Comitato Esecutivo, sentite le strutture interessate e previa istruttoria atta a verificare la piena idoneità e compatibilità della/del designanda/o anche alla stregua dei parametri fissati dallo stesso art. 14 del presente Regolamento.
La accertata sussistenza di incompatibilità comporta la nullità automatica degli effetti dell'atto di designazione.
Nella rappresentanza della CISL negli Enti previdenziali, Territoriali, Regionali e Nazionali, sarà garantita la presenza di un rappresentante della FNP.
Per le rappresentanze di natura Categoriale, fermo restando il diritto dell'organismo di Categoria alla designazione, la relativa segnalazione esterna spetta, comunque, alla Segreteria Confederale competente per territorio che può negare la segnalazione in caso riscontri la violazione delle norme statutarie e regolamentari Confederali sulle incompatibilità in presenza di documentata carenza di qualità morali della/del designata/o.

Articolo 17

Le questioni relative ai gettoni di presenza e rimborsi o altri emolumenti derivanti da incarichi ricoperti su designazione Sindacale vengono disciplinate per tutta l'Organizzazione da apposite norme fissate dal Comitato Esecutivo Confederale nei Regolamenti Economici (Dirigenti e Operatori).

PARTE II
NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DIRIGENTI

CAPITOLO IV - VALIDITÀ DELLE SEDUTE E VOTAZIONI (vedi articoli 5,25,28,29,8 e 42 dello Statuto Confederale)

Articolo 18

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni degli organismi è necessario che all'inizio dei lavori ed al momento della votazione siano presenti la metà più uno delle/dei componenti.

Articolo 19

Le votazioni degli organismi avvengono per alzata di mano, oppure, su richiesta scritta di almeno il 5% delle/dei componenti, per appello nominale.
Le votazioni per le elezioni alle cariche avvengono a scrutinio segreto fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 20.
Le proposte di Presidenza della società CAF (SICIL srl) le presidenze degli Enti e comunque tutte le altre nomine e designazioni avvengono per alzata di mano.

Articolo 20

Nelle votazioni non congressuali per le elezioni delle cariche (segreteria, esecutivo, ecc.) o per la designazione di

rappresentanti (componenti di diritto, incarichi in commissioni, ecc.) ogni elettrice/elettore può esprimere al massimo tanti voti quante/i sono le/i candidate/i.
Tutte/i le/gli iscritte/i sono eleggibili, salvo i limiti generali previsti dagli Statuti e relativi regolamenti senza presentazione di formali candidature.
La/Il Segretaria/o Generale e le/i componenti l'organismo che esercita l'elettorato passivo possono fare proposte sulla composizione degli organismi da eleggere.
La composizione delle Segreterie delle strutture sarà la seguente:

a) **Unioni Sindacali Territoriali**, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
b) **Unione Sindacale Territoriale** coincidente con l'Area Metropolitana e con un numero di iscritte/i superiore a 70.000 e Unione Sindacali con un numero di iscritte/i superiore a 100.000 fino a 4 componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici
c) progetti a operatrici/operatori politiche/politici anche di zona, della UST;
d) **Unione Sindacale** Regionale, con un numero di iscritte/i superiore a 500mila, fino a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
e) **Federazioni Sindacali Territoriali** di Categoria, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
f) **Federazioni Sindacali Regionali** di Categoria, tre componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. Per la FNP, fino a quattro componenti con numero di iscritte/i superiore a 180mila. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti;
g) **Federazioni Sindacali Regionali** di Categoria Regionalizzate o inter-Regionalizzate, da tre a cinque componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale. È possibile affidare incarichi esterni alla Segreteria su specifici progetti.

Per le Federazioni Sindacali di Categoria Regionali e Territoriali monocomposte interessate da processi di accorpamento da 3 a 5 componenti compresa/o la/il Segretaria/o Generale per il periodo corrispondente ad un mandato congressuale (quattro anni).
Superato il periodo di quattro anni il numero dei componenti della Segreteria dovrà adeguarsi a quanto previsto nei commi precedenti.
Nelle stesse strutture di Federazione di Categoria e Confederali a tutti i livelli che contino, nella rispettiva base associativa, una percentuale di iscritte alla CISL superiore o pari al 20%, la composizione delle Segreterie dovrà prevedere almeno una presenza femminile assicurando, in ogni caso, la presenza dei due generi.
Le elezioni avvengono di norma su scheda bianca. Per l'elezione del Comitato Esecutivo o organismi similari, con il voto favorevole dei 2/3 delle/dei votanti del Consiglio Generale/Comitato Direttivo, si può procedere ad una semplificazione procedurale indicando sulla scheda elettorale la proposta della/del Segretaria/o Generale in carica, fermo restando la possibilità di aggiungere o sostituire i nomi indicati da parte delle/degli elettrici/elettori.
Con analoga procedura si provvederà in caso di integrazione del Comitato Esecutivo a seguito di dimissioni, decadenza, pensionamento, decesso e quant'altro.
Per le elezioni dei Comitati esecutivi, con il voto unanime delle/dei votanti del Consiglio Generale, si può procedere con voto palese.

Articolo 21

Nelle elezioni vengono proclamate/i elette/i le/i candidate/i che riportano il maggior numero dei voti.
A parità di voti viene proclamata/o eletta/o la/il più anziana/o di iscrizione alla CISL; a parità di iscrizione alla CISL, la/il più anziana/o di età.

CAPITOLO V - DIMISSIONI DAGLI ORGANISMI

Articolo 22

Le dimissioni dagli organismi di Segreteria non derivanti dalla applicazione di norme di incompatibilità, o decadenza statuarie o regolamentari, vanno presentate per iscritto e discusse dall'organismo che ha eletto il dimissionario convocato a tale scopo entro trenta giorni dalle dimissioni e possono essere accettate o respinte. Sino a tale data esse non sono esecutive.
Le dimissioni della/del Segretaria/o Generale comportano le dimissioni della Segreteria.

CAPITOLO VI - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI

Articolo 23

La durata degli interventi è limitata solo su specifica decisione degli organismi assunta di volta in volta e su ogni singolo argomento all'ordine del giorno.

Per l'illustrazione delle mozioni d'ordine e delle pregiudiziali sono ammessi soltanto un intervento a favore e uno contro, per questi interventi e per le dichiarazioni di voto sono concessi cinque minuti.

La Segreteria dell'UST ha facoltà di far intervenire, alle riunioni degli organismi, Dirigenti di strutture che non ne siano componenti, nonché operatrici/operatori territoriali o esperte/i per le particolari materie in discussione.

Le/I singole/i componenti degli organismi hanno facoltà di promuovere o di depositare in forma scritta alla presidenza emendamenti ai documenti conclusivi.

Articolo 24

Le assenze dalle riunioni degli organismi devono essere giustificate per iscritto anche a mezzo posta elettronica ordinaria.

Le assenze ingiustificate saranno portate a conoscenza dell'Organizzazione.

I componenti degli organismi sono tenuti ad essere presenti durante tutta la sessione, provvedendo, nel caso di giustificato impedimento, a comunicarlo per iscritto alla Presidenza.

CAPITOLO VII - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articoli da 25 a 34 Omissis

PARTE III
NORME SUGLI ORGANI DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

CAPITOLO VIII - IL CONGRESSO

Articolo 35

Il Consiglio Generale, contestualmente alla convocazione del Congresso, emana il Regolamento per l'elezione dei delegati al Congresso stesso.

Approva lo schema di Regolamento del Congresso, fissando una partecipazione alle liste in proporzione alle/agli iscritte/i con l'obbiettivo, di realizzare una effettiva presenza femminile nella composizione del Consiglio Generale pari al 30%.

Articolo 36

La convocazione dei Consigli Generali per la convocazione dei congressi delle strutture orizzontali interessate a processi di accorpamento è affidata alle USR.

Al fine di realizzare organismi che prevedano una presenza di genere effettiva tra il 20 e il 30 %, in base alla composizione associativa, i Regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli, delle USR-USI e delle UST, dovranno prevedere, nelle liste, un'appropriata percentuale.

I Regolamenti prevedranno altresì un'adeguata percentuale di presenza di delegate/i, giovani under 35, delegate/i immigrate/i.

Il presente articolo si applica alla FNP solo con riferimento alla presenza di genere.

Articolo 37

La FNP partecipa ai Congressi Confederali con un numero di delegate/i fino alla concorrenza del 25% della media di tutte/i le/gli iscritte/i alla CISL nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.

CAPITOLO IX - IL CONSIGLIO GENERALE

Articolo 38

Il Consiglio Generale UST è formato da componenti eletti dal Congresso, da componenti di diritto e da componenti designati.

La componente elettiva dovrà essere almeno pari al 50% del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale.
Gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dalla applicazione della clausola di salvaguardia prevista per la categoria dei pensionati come esposto dall'articolo 49 del presente regolamento, non vengono considerati per il conteggio del 50% di cui al precedente comma.
Il Consiglio Generale della UST quindi è così composto:

a) n. 26 componenti eletti nel Congresso dell'UST;
b) un numero di componenti di diritto, designati o cooptati, non superiore a 24 non conteggiando in tale limite gli eventuali componenti aggiuntivi derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia, prevista per la categoria dei pensionati; i componenti sono determinati come segue:
   - un rappresentante per ogni Categoria, nella persona del dirigente responsabile comunque denominato;
   - da altri rappresentanti, sempre per ogni Categoria secondo criteri proporzionali alla consistenza della stessa;
   - i rappresentanti della Categoria dei Pensionati (FNP) saranno n. 3;
   - da eventuali membri cooptati ai sensi dell'Art. 23 dello Statuto. A tale scopo si riservano n. 2 seggi.
   - dalla rappresentante del Coordinamento Politiche di Genere.
c) un numero ulteriore di componenti, che il Direttivo Territoriale della FNP eleggerà, qualora il Congresso elegga (sulla base del precedente punto a) un numero di componenti iscritti alla FNP inferiore a n.6, in modo tale da assicurare una presenza FNP nel Consiglio Generale non inferiore a 9 nel rispetto del art.40 del presente Regolamento.

Le/I rappresentanti delle Categorie Territoriali, oltre le/i dirigenti responsabili, saranno elette/i dagli organi direttivi delle categorie interessate prima della effettuazione del Congresso dell'UST.
Le Categorie possono revocarle/i e sostituirle/i durante la vigenza del mandato.

Per quanto riguarda il punto a) va garantita una equilibrata presenza di genere, di immigrati, di giovani nelle liste che tenga conto della presenza di Genere nelle rispettive realtà in attuazione del precedente art. 26 del presente regolamento.
In caso di vacanza tra i componenti del Consiglio Generale eletti dal Congresso di cui alla lettera a), questa verrà ricoperta da colui che in sede di Congresso ha riportato in graduatoria il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto, salvo che la vacanza riguardi i componenti della FNP.
In tal caso la FNP avrà diritto a designare il membro subentrante.
Al Consiglio Generale partecipano con solo diritto di parola le/i legali rappresentanti delle associazioni e/o sindacati che hanno stipulato patti associativi con la CISL (articolo 5 del Regolamento Confederale e articolo 44 dello Statuto Confederale), i Responsabili dell'Inas, del Caf, dello Ial, del Sicet nonché le/i Responsabili comunque denominate/i delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF).
Fanno inoltre parte del Consiglio Generale, con diritto di parola, i presidenti dei Comitati di vigilanza degli Enti Previdenziali di estrazione CISL. Qualora un componente eletto nel Consiglio Generale UST per qualsiasi ragione ottenga il rilascio della tessera associativa in altro territorio, decade dal Consiglio Generale.

Articolo 39

Qualora una/un componente di diritto del Consiglio Generale di cui all'art. 28 venga eletto componente la Segreteria UST, ed opti quest'ultima carica, resterà nel Consiglio Generale stesso anche nel caso in cui cessi per qualsiasi motivo dalla carica di Segretario.
Le/I componenti di diritto del Consiglio Generale, se eletti in Segreteria, vengono sostituiti dalla struttura che li ha espressi.

Articolo 40

Il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 17% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell'UST aventi diritto al voto, quando la media degli iscritti alla Federazione Territoriale dei pensionati, risulti pari o inferiore al 50 % della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso.
Allorché la percentuale degli iscritti alla Fnp risulti superiore al 50 % della media degli iscritti alla CISL, pensionati compresi, nel quadriennio precedente l'anno di effettuazione del Congresso, il numero dei rappresentanti della Fnp sarà pari al 20% del totale dei componenti del Consiglio Generale dell 'UST.

Le/I rappresentanti delle Federazioni Territoriali dei pensionati nei Consigli Generali delle UST saranno eletti, per il 50% dai Comitati direttivi delle Fnp e per l'altro 50% dai Congressi di UST.
Qualora risultasse eletto nei Congressi delle UST un numero inferiore al 50%, la Federazione dei pensionati avrà diritto a designare la quota mancante.

Articolo 41

Le Zone/USC così come definite dai Consigli generali di UST non costituiscono istanza congressuale.
Al fine di garantire la funzionalità e il raccordo con le strutture nei luoghi di lavoro e il territorio si prevedono:

a) assemblea annuale delle/degli iscritte/i di zona/USC;
b) assemblee delle/dei delegate/i di zona/USC;
c) coordinamento territoriale di zona/USC con la presenza di delegate/i delle Federazioni;
d) coordinatrice/coordinatore territoriale di zona/USC nominata/o dalla Segreteria della UST sentito il coordinamento.

Articolo 42

Il Consiglio Generale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di regola, il giorno seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.
La/Il componente più anziana/o di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Consiglio Generale sino alle elezioni della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.
Qualora l'oggetto della convocazione riguardi adempimenti derivanti dallo Statuto confederale e di Federazione, o da delibere degli organismi confederali o di Federazione di categoria competenti, gli stessi sono tenuti ad adottare le conseguenti deliberazioni.

Articolo 43

La convocazione ordinaria del Consiglio di Generale prevista dall'art. 17 dello Statuto della UST, e la conseguente indicazione dell'ordine del giorno deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data fissata, salvo che la convocazione stessa contenga esplicita motivazione di urgenza.
La Segreteria UST invia di norma 10 giorni prima della data fissata, relazioni e documentazioni sugli argomenti all'ordine del giorno.
La convocazione straordinaria prevista dall'Art.15 dello Statuto della UST, è effettuata dalla Segreteria che è tenuta a provvedere entro un mese dalla data della richiesta.
La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, e-mail o PEC (posta Elettronica Certificata).
Il Consiglio Generale può essere convocato e svolto sia in presenza presso la sede sociale o altra sede idonea, sia mediante l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza o altre modalità telematiche che garantiscano la piena partecipazione e il regolare svolgimento delle attività:

a) La partecipazione in videoconferenza deve assicurare:
   - L'identificazione certa dei partecipanti;
   - La possibilità per tutti i membri di intervenire, esprimere il proprio voto e prendere visione della documentazione condivisa;
   - La regolare verbalizzazione delle deliberazioni adottate.
b) Il Presidente del Consiglio Generale, o chi ne fa le veci, ha il compito di verificare la validità della riunione in base alle modalità di partecipazione scelte;
c) Le deliberazioni assunte in modalità telematica hanno la stessa validità ed efficacia di quelle adottate in presenza, a condizione che siano rispettate le disposizioni del presente Statuto e le normative vigenti.

Articolo 44

In apertura dei lavori di ogni sessione, si elegge la Presidenza su proposta della Segreteria. I servizi di Segreteria sono forniti dagli uffici delle UST.

Articolo 45

La Segreteria può nel corso dei lavori del Consiglio Generale svolgere comunicazioni concernenti l'attività dell'organizzazione.
Su tali comunicazioni si possono chiedere chiarimenti.
Qualora un componente del Consiglio Generale chiede didiscutere un argomento, oggetto delle comunicazioni,tale richiesta deve essere sottoposta all'approvazione delConsiglio Generale.

La Segreteria ha facoltà in questo caso di far discutere tale argomento esaurito l'ordine del giorno della sessione in corso o di iscriverlo all'ordine del giorno dellasessione successiva.

Articolo 46

La proposta di deliberare la sfiducia agli organismi esecutivi eletti dal Consiglio Generale deve essere presentata da almeno 1/3 dei componenti che richiede la convocazione straordinaria del Consiglio Generale a norma dell'articolo 15 dello Statuto UST.
Alla Convocazione provvede la/il Segretaria/o Generale improrogabilmente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, pena la decadenza dalla carica sindacale.
Decorso inutilmente il termine di cui sopra, alla convocazione stessa provvede la/il Segretaria/o Generale della struttura di livello superiore entro e non oltre il termine tassativo di 15 giorni.
La decisione sulla sfiducia va assunta nella prima sessione successiva del Consiglio Generale da effettuarsi entro 30 giorni da quella in cui è avanzata la richiesta.

Articolo 47

Il Consiglio Generale può costituire Commissioni per trattare una o più materie specifiche, con funzioni istruttorie preparatorie di proposte per le decisioni del Consiglio Generale.
La Segreteria propone al Consiglio Generale che le nomina al suo interno le Commissioni in prevedendo anche deleghe in base alle quali, di volta in volta, le stesse potranno esercitare funzioni deliberanti.
Le/I componenti delle Commissioni sono designati dal Consiglio Generale su proposta della Segreteria.
Su proposta della Segreteria le Commissioni possonoessere integrate con la partecipazione consultiva di dirigenti o esperti sulle materie in esame.
Le commissioni sono convocate dalla Segreteria.
Per la Presidenza e le modalità di lavoro valgono le stesse norme che regolano l'attività del Consiglio Generale.

Articolo 48

Sulle materie di propria competenza per le quali il Consiglio generale ha delegato potestà decisionali alle Commissioni, le stesse adottano le relative determinazioni a maggioranza assoluta.
A richiesta di un terzo dei componenti delle Commissioni la decisione da assumere deve essere rimessa al Consiglio Generale.

Articolo 49

Il Consiglio Generale, in caso di impedimento definitivo dei componenti del Collegio dei Sindaci, provvede alla ricostruzione del "plenum" di tale organismo in sostituzione dei componenti vacanti.

CAPITOLO X - IL COMITATO ESECUTIVO

Articolo 50

Il Comitato Esecutivo UST è composto:
a. dalla Segreteria UST;
b. dai componenti eletti dal Consiglio Generale nel numero fissato dal Consiglio stesso;
c. dalla Responsabile del Coordinamento femminile Politiche di Genere.

Al Comitato esecutivo partecipano come invitate/i con diritto di parola le/i responsabili dell'INAS, del CAF, dello IAL, del SICET, nonché le/i Responsabili comunque denominati delle Associazioni con le quali la CISL ha stipulato appositi protocolli di collaborazione istituzionale (ADICONSUM, ISCOS, ANTEAS, ANOLF).

Articolo 51

La convocazione del Comitato Esecutivo e la conseguente indicazione all'ordine del giorno vengono effettuate dalla Segreteria almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo che la convocazione stessa non avvenga con esplicita motivazione di urgenza.
La richiesta di convocazione dell'Esecutivo da parte di 1/3 delle/dei componenti deve essere motivata e deve indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
La Segreteria è tenuta a provvedere alla convocazione nei 15 giorni successivi alla richiesta.

La Segreteria trasmette, di regola, alle/ai singole/i componenti del Comitato gli schemi illustrativi degli argomenti all'ordine del giorno almeno 7 giorni prima della riunione, salvo il caso di convocazione d'urgenza.
La convocazione può avvenire in forma scritta tramite posta, ovvero e-mail o PEC (Posta elettronica certificata).
Il Comitato Esecutivo può essere convocato e svolto sia in presenza presso la sede sociale o altra sede idonea, sia mediante l'utilizzo di piattaforme di videoconferenza o altre modalità telematiche che garantiscano la piena partecipazione e il regolare svolgimento delle attività:

a) La partecipazione in videoconferenza deve assicurare:
   - L'identificazione certa dei partecipanti;
   - La possibilità per tutti i membri di intervenire, esprimere il proprio voto e prendere visione della documentazione condivisa;
   - La regolare verbalizzazione delle deliberazioni adottate.

b) Il Segretario Generale UST, o chi ne fa le veci, ha il compito di verificare la validità della riunione in base alle modalità di partecipazione scelte;

c) Le deliberazioni assunte in modalità telematica hanno la stessa validità ed efficacia di quelle adottate in presenza, a condizione che siano rispettate le disposizioni del presente Statuto e le normative vigenti.

Articolo 52

Il Comitato Esecutivo è presieduto dalla/dal Segretaria/o Generale o, in caso di sua assenza, dalla/dal Segretaria/o Generale Aggiunta/o.
In caso di assenza anche di questi, è presieduto da uno dei componenti della Segreteria UST delegato a ciò dal Segretario Generale.

PARTE IV
LE ARTICOLAZIONI DELL'UNIONE SINDACALE TERRITORIALE

CAPITOLO XI - LE FEDERAZIONI DI CATEGORIA

Articolo 53

Le strutture confederali, prima di effettuare la convocazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 38 dello Statuto Confederale, devono invitare gli organismi delle Federazioni di categoria competenti a procedere essi stessi autonomamente a tale convocazione.
In caso di inadempienza, scaduti i termini di tempo indicati nell'invito, la convocazione viene effettuata direttamente dalle strutture confederali.
Oggetto della riunione possono essere esclusivamente comunicazioni e dibattito sulle stesse, senza l'obbligo di adottare delibere.

Articolo 54

Le Federazioni Sindacali Territoriali di Categoria che fanno parte dell'Unione Sindacale Territoriale a norma dell'art. 2 dello Statuto sono:

1. Federazione lavoratori energia, moda, chimica e affini (Femca);
2. Federazione lavoratori aziende elettriche italiane (FLAEI);
3. Federazione dell'informazione, dello spettacolo, delle telecomunicazioni e degli appalti telefonici (FISTEL);
4. Federazione italiana lavoratori costruzioni e affini (Filca);
5. Federazione italiana metalmeccanici (Fim);
6. Federazione agro-alimentare (Fai);
7. Federazione lavoratori pubblici e dei servizi (CISL Funzione Pubblica, CISL Fp, CISLFps);
8. Federazione Scuola Università Ricerca (FSUR - 1 affiliazione)
   - Federazione Scuola (CISL SCUOLA – 2° affiliazione)
   - Federazione Università (CISL Università 2° affiliazione)
   - Federazione Innovazione e Ricerca (FIR – 2° affiliazione)
9. Sindacato dei lavoratori Poste (Slp);
10. Federazione italiana trasporti (Fit);
11. Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT);
12. Federazione lavoratori somministrati autonomi ed atipici (FELSA);

13. Federazione italiana reti dei servizi del terziario (First);
14. Federazione della sicurezza (Fsn);
15. Federazioni Medici (CISL Medici);
16. Federazione Nazionale pensionati (Fnp).

CAPITOLO XII – POTERI E FUNZIONI DELLE STRUTTURE

Fermi restando gli scopi e i compiti degli organismi categoriali e territoriali fissati dallo Statuto confederale e, se non in contrasto, dagli Statuti delle Federazioni nazionali e delle Unioni regionali-interregionali, alle strutture competono funzioni proprie e non sovrapponibili fra loro, di cui agli articoli successivi.

Articolo 55

Compete alla Unione Sindacale Regionale:

a) La rappresentanza dell'Organizzazione nel rapporto di concertazione/contrattazione con le istituzioni e le controparti datoriali sulle politiche Regionali;
b) La gestione, con il coinvolgimento delle Categorie e delle UST, dell'iniziativa per lo sviluppo del territorio e delle politiche settoriali Regionali;
c) La verifica, l'Attuazione e la gestione degli accordi da realizzare anche attraverso la costituzione di coordinamenti ad hoc su obiettivi/progetti mirati;
d) La promozione e il coordinamento a sostegno delle strutture in materia di formazione Sindacale, informazione, comunicazione, studi e ricerche;
e) La politica dei quadri e delle risorse umane nonché la programmazione e la gestione della mobilità e dei percorsi formativi in raccordo con le Categorie Regionali, le UST e i Dipartimenti Confederali competenti;
f) La scelta delle/dei rappresentanti Regionali dell'Organizzazione nelle sedi esterne, nel rispetto di criteri di autorevolezza e competenza nonché la verifica dell'attività da esse/essi svolta nell'interesse delle/dei lavoratrici/lavoratori e dell'Organizzazione;
g) La socializzazione delle esperienze e l'utilizzo delle sinergie dell'Organizzazione mediante l'azione di progettazione, supporto tecnico e informatico, marketing e azione pubblicitaria a sostegno dell'attività del sindacato e dell'immagine della CISL;
h) La predisposizione del bilancio consuntivo consolidato;
i) L'organizzazione, la gestione e il coordinamento, in rapporto con le UST, le Federazioni Regionali di Categoria, gli Enti, le Associazioni, le Società collaterali alla CISL, di quanto previsto dal paragrafo e) del successivo art. 56. Le Federazioni Regionali di Categoria dovranno monitorare e, all'occorrenza sanzionare, eventuali comportamenti delle/dei Dirigenti che orientino le prestazioni dei servizi all'esterno del circuito CISL, fatta salva la facoltà di ricorso al Collegio dei probiviri;
j) Promuovere, con il coinvolgimento delle UST e delle Federazioni di Categoria Regionali, nuove tutele individuali per le/gli iscritte/i, anche attraverso l'implementazione dell'erogazione dei servizi.

Articolo 56

Compete alle Unioni Sindacali Territoriali:

a) La rappresentanza e la funzione politica e organizzativa. La concertazione e la partecipazione istituzionale nonché la contrattazione delle politiche Territoriali.
b) La gestione degli accordi e delle politiche Regionali adeguandoli alle realtà e ai fabbisogni locali anche attraverso la contrattazione nel territorio di competenza.
c) L'esercizio, nell'ambito del coordinamento politico, della verifica sull'attuazione e la gestione degli accordi Sindacali di settore.
d) La promozione e lo sviluppo della contrattazione e/o concertazione territoriale/sociale con le istituzioni locali.
e) L'organizzazione e la gestione, in accordo con l'USR, in rapporto con le Categorie, gli Enti e le Associazioni collaterali alla CISL, dell'erogazione dei servizi alle/agli iscritte/i e alle/ai lavoratrici/lavoratori in materia di assistenza, previdenza, sanità, assicurazione, previdenza integrativa, consulenza fiscale, tutela dei consumatori, assistenza e consulenza vertenziale e legale, nel rispetto delle normative di legge vigenti nonché di quelle che regolano l'attività del patronato.
f) Il coordinamento e il supporto alle strutture articolare nel territorio ivi comprese le sedi zonali, comunali e le leghe (RSL), in materia di politiche sindacali tesseramento e proselitismo.
g) La predisposizione del bilancio consuntivo consolidato.

Articolo 57

Compete alle Federazioni Sindacali Territoriali:

a) la titolarità del tesseramento e lo sviluppo del proselitismo;
b) la promozione, l'organizzazione e lo sviluppo delle rappresentanze associative aziendali e territoriali: SAS, RLS, RSA, TAS;
c) il coordinamento e il sostegno della componente associativa eletta e designata nelle RSU e delle/dei delegate/i alla sicurezza d'impresa (RLS, RLST);
d) l'individuazione dei bisogni formativi e dei nuovi quadri;
e) la gestione amministrativa autonoma delle risorse finanziarie nell'ambito delle quote contributive di propria competenza, derivanti dal riparto automatico;
f) la titolarità della contrattazione decentrata- aziendale e delle politiche di settore, con il coordinamento dell'Unione territoriale, nonché il sostegno alle RSU, alle RSA, alle SAS, alle TAS, ai Collettivi, ai Presidi in quanto agenti negoziali sulle materie ad esse delegate dalla contrattazione collettiva.

Articolo 58

Le singole Federazioni Sindacali Regionali e le singole Unioni Sindacali Territoriali, debbono informare la Segreteria dell'USR di tutte le modifiche apportate ai loro Statuti e regolamenti di Attuazione; far conoscere i cambiamenti sopravvenuti nei loro organi direttivi.
Esse debbono, alla fine di ogni anno, far conoscere i loro "effettivi" e presentare i loro bilanci consuntivi e preventivi.
Qualora le Federazioni Nazionali di Categoria, nel rispetto dell'art. 35 dello Statuto Confederale ritenessero, in relazione ad oggettive esigenze organizzative, funzionali e di rappresentanza di dotarsi di articolazioni non coincidenti con la USR e le UST, dovranno comunque garantire, in corrispondenza delle stesse, la disaggregazione Categoriale della rappresentanza democratica, l'espressione delle stesse negli organismi dell'USR e delle UST, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.

CAPITOLO XIII - GLI ENTI, LE ASSOCIAZIONI E LE SOCIETA' DELLA CISL

Articolo 59

Gli Enti, le Associazioni e le Società collaterali alla CISL sono soggetti operativi specifici per taluni settori di attività ed espletano le loro funzioni in attuazione delle politiche e delle scelte di indirizzo indicate dalla CISL e articolano le proprie strutture a livello Regionale e Territoriale.
È previsto un Coordinamento del Sistema Servizi a livello Regionale.
Quando negli statuti degli Enti e delle Associazioni, le Associazioni e le Società sia prevista la nomina diretta o indiretta dei Presidenti e/o dei responsabili ai vari livelli da parte della CISL, la stessa deve essere effettuata dai Consigli Generali del livello di competenza.
Le/I Presidenti e i responsabili di cui al comma precedente, per quanto riguarda il livello Regionale e/o Territoriale, possono permanere nella carica per un periodo non superiore a quello corrispondente a 3 mandati congressuali.
I loro incarichi, così come previsto dal presente Regolamento, sono incompatibili con quelli di Segreteria, a tutti i livelli, sia di Federazione che Confederali.
Inoltre, gli incarichi di presidenza o di responsabilità in Enti, Associazioni e Società collaterali alla CISL, sono incompatibili con analoghi incarichi in altri Enti, Associazioni e Società.
Ai fini della previsione di cui all'art.9 dello Statuto Confederale, il Collegio dei sindaci confederale non ha la competenza nei confronti di Enti ed Associazioni della CISL per i quali espresse disposizioni di legge prevedano la costituzione di un proprio organo di controllo o dettino disposizioni in materia di formazione o approvazione del bilancio.
La Confederazione può disporre verifiche e controlli sull'andamento economico, gestionale e finanziario delle Società di servizi promosse o costituite dalle Strutture CISL. Tali verifiche e controlli saranno affidati al Servizio Ispettivo Confederale.
Per quanto riguarda le Società che operano in regime di convenzione con società direttamente promosse dalla UST, le verifiche di cui sopra possono essere effettuate mediante mandato che la UST stessa conferisce alle Società da essa costituite e promosse.

PARTE V
NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE E DEL PATRIMONIO

CAPITOLO XIV - RESPONSABILITÀ E COMPETENZE (vedi articoli 30,34,35,38,39 e 40 dello Statuto Confederale)

Articolo 60

I beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo acquisiti e costituenti il patrimonio della UST e degli enti dalla stessa promossi devono essere, a seconda della loro natura, registrati e inventariati.
A tal fine è istituita, a livello Nazionale, la "Anagrafe degli immobili" con il compito di censire tutte le proprietà immobiliari, intendendosi sia le proprietà dirette, che quelle degli Enti, delle Associazioni, delle Società e delle fondazioni, ove esistenti, collaterali alla CISL.
Di tali beni la UST disporrà per il proseguimento delle proprie finalità statuarie, procedendo all'uopo alla stipulazione di negozi giuridici e alla costituzione degli strumenti necessari per una buona gestione del patrimonio stesso.
La titolarità di ogni bene mobile ed immobile, nonché di ogni altro diritto di natura patrimoniale, appartiene esclusivamente alla UST o alle singole strutture.
Le persone fisiche che, per i poteri alle stesse conferiti dagli organismi statuari interverranno i negozi giuridici e manifestazione di volontà avente attinenza al patrimonio della CISL e delle sue strutture, dovranno in ogni caso specificare negli atti relativi la qualità nei limiti della quale esse agiscono.
Dei beni di qualsiasi natura, dislocati presso Organizzazioni aderenti o Territoriali, sono responsabili i rappresentanti legali delle Federazioni e delle Unioni, consegnatari dei beni medesimi.
Costoro dovranno altresì uniformarsi per quanto attiene ad ogni atto avente implicazione patrimoniale, al disposto di cui al comma precedente.

Articolo 61

Le Organizzazioni, Confederale, delle Federazioni Sindacali di Categoria e territoriali rispondono delle obbligazioni assunte dai propri organismi nei limiti delle competenze e dei rispettivi fini statutari.
A tal fine, le strutture Confederali e le Federazioni di Categoria a qualsiasi livello dovranno attivare apposite polizze assicurative per i propri Dirigenti eletti, a copertura dei rischi derivanti dalla carica elettiva.
Nei rapporti esterni i dirigenti politici delle organizzazioni, confederale, delle Federazioni Sindacali di Categoria e territoriali che rispondono, a norma dell'art. 38 del Codice Civile, personalmente e solidamente con queste ultime per le obbligazioni da essi assunte nell'esercizio delle funzioni di competenza, sono sollevati dalla responsabilità derivante dal precitato vincolo di solidarietà, sempre che l'obbligo per l'assolvimento del quale si procede non consegua da comportamenti dolosi o colposi.

Le/I dirigenti politiche/i delle organizzazioni, confederale, di Federazione di Categoria e territoriali rispondono personalmente altresì nei confronti delle organizzazioni stesse, per gli atti da esse/i compiuti con dolo o colpa grave, e quindi per i danni che ne sono conseguiti.
Le strutture delle Federazioni Sindacali di Categoria e confederali attraverso il proprio Titolare del trattamento dei dati personali e i Responsabili del trattamento, se nominati, dovranno mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 2016/679 e s.m.i., e porre in essere tutti i dovuti adempimenti normativi in materia di privacy per garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle attività di trattamento.
Analogamente le strutture a tutti i livelli sono tenute al rispetto delle norme previste dal D.L. 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e successive modifiche.

CAPITOLO XV – BILANCI

Articolo 62

La elaborazione dei bilanci preventivi e consuntivi deve essere fatta da tutte le strutture dell'Organizzazione, comprese le federazioni di categoria di seconda affiliazione, in conformità al programma di contabilità definito esclusivamente dalla Confederazione nonché alle norme da questa diramate.
Essi devono essere sottoposti a verifica dei Collegi Sindacali, che allegheranno anche la relazione sulla compatibilità delle spese sostenute per i trattamenti indennitari delle/i Dirigenti e delle/gli Operatrici/tori con riferimento al

Regolamento approvato dai rispettivi Comitati Esecutivi. I bilanci approvati dai competenti organismi delle strutture dovranno essere inviati:

a) entro il 10 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Territoriali di prima e seconda affiliazione alle UST e alle Federazioni Regionali di Categoria;
b) entro il 20 marzo dell'anno successivo dalle Federazioni Regionali di prima e seconda affiliazione alle USR e alle Federazioni Nazionali di Categoria;
c) entro il 15 aprile dell'anno successivo dalle UST, USR e Federazioni Nazionali di Categoria di prima e seconda affiliazione alla Confederazione, Dipartimento Amministrativo.

Entro il 15 aprile le UST sono tenute a trasmettere alle USR-USI il proprio bilancio consolidato.
Ogni anno la Segreteria confederale predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo della Confederazione, che sottopone all'approvazione del Comitato esecutivo, entro la data del 30 aprile.
I bilanci consolidati saranno certificati da soggetti specializzati.
Ogni anno la Segreteria competente provvederà alla pubblicazione "on-line" del bilancio consolidato.
Le Strutture che non provvedono agli adempimenti nei tempi e modalità di cui sopra non possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie concesse dalla Confederazione e sono sottoposte ad ispezione amministrativa secondo le procedure stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento.

PARTE VI
ATTIVITA' ISPETTIVE

CAPITOLO XVI - ISPEZIONI

Articolo 63
La Confederazione ha facoltà di effettuare attraverso i suoi Uffici, controlli o ispezioni nei riguardi delle Organizzazioni di Federazioni Sindacali di Categoria e Territoriali a qualsiasi livelli.
Le ispezioni sono promosse dalla Segreteria Confederale nell'interesse delle Organizzazioni e degli associati; esse vengono disposte con una comunicazione scritta della Segreteria Confederale.
Delle ispezioni devono essere redatti, di volta in volta, regolari verbali. Le ispezioni e le rivelazioni risultanti dei relativi verbali non costituiscono sanatoria a nessun effetto e nemmeno deroga agli artt. 47, 48 e 49 dello Statuto Confederale.

Articolo 64
Nell'ambito della propria competenza territoriale, anche le USR-USI possono effettuare controlli o ispezioni per i fini e con le modalità previste dall'articolo precedente, in accordo con la Segreteria confederale e, nei casi di ispezioni che riguardano strutture territoriali di categoria, dandone preventiva comunicazione alla UST e alla Segreteria nazionale di categoria interessate.

PARTE VII
ADEGUAMENTI STATUTARI E REGOLAMENTARI

CAPITOLO XXII - OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO

Articolo 65
Le strutture che non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto ed il relativo Regolamento a quelli Confederali dovranno procedere a tale adempimento entro 3 mesi dall'approvazione del Regolamento Confederale o su esplicita richiesta della Segreteria Confederale.
In caso di ulteriore inadempienza, la Segreteria Confederale può avanzare richiesta al Collegio Confederale dei Probiviri, perché dichiari la nullità delle norme in contrasto ai sensi dell'art. 55 dello Statuto Confederale.

Articolo 66
La Federazione Nazionale Pensionati, ferma restando per la stessa, l'inapplicabilità della disposizione di cui ai commi

1 e 2 dell'art. 12 del presente Regolamento, potrà stabilire un più ampio e diverso limite di età, quale causa di cessazione dalle cariche di Segreteria ai vari livelli, sempre che tale limite, per sua congruità consenta l'effettivo esercizio delle stesse, sul piano politico ed operativo.

Articolo 67

Nei casi in cui le strutture fossero carenti di proprie norme regolamentari sono valide, in quanto applicabili sino alla formazione del Regolamento delle strutture stesse, le norme del regolamento Confederale.